

TI_GERICHTE 52.2004.376 vom 5. Dezember 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-12-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2004.376

FR: TI_GERICHTE 52.2004.376 du 5 décembre 2005

IT: TI_GERICHTE 52.2004.376 del 5 dicembre 2005

Regeste

Contributo di livellamento della potenzialità fiscale

Erwägungen

E. 1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del comune insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono incontestabilmente date dagli art. 19 LPI, nonché 43 e 46 PAm. Il ricorso è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAm). 2. La legge sulla perequazione finanziaria persegue lo scopo di garantire a tutti i comuni ticinesi che hanno una sufficiente dimensione demografica e territoriale le risorse finanziarie necessarie per assicurare alla popolazione la giusta dotazione di servizi e di contenere le differenze tra i moltiplicatori d'imposta (art. 1 cpv. 1 LPI). Per raggiungere questo fine, il legislatore ha previsto diversi strumenti tra cui il prelievo di un cosiddetto contributo di livellamento della potenzialità fiscale (art. 1 cpv. 2 lett. a, nonché 4 e segg. LPI). Ciò significa che ai comuni con un gettito pro-capite delle risorse fiscali inferiori alla media cantonale è versato un contributo pari al 20% della differenza tra le risorse pro-capite del comune e la media cantonale, ritenuto che ad ogni beneficiario è garantito il raggiungimento del 72% della media cantonale (art. 4 cpv. 1 LPI). Il contributo di livellamento è finanziato dai comuni aventi un gettito pro-capite delle risorse fiscali al di sopra della media cantonale accertata ogni anno dall'autorità cantonale competente (art. 4 cpv. 2 LPI). Detto gettito viene calcolato sulla media degli ultimi cinque anni (art. 4 cpv. 3 LPI), ritenuto che si considerano i valori di due anni prima fino a sei anni prima dell'anno per il quale è calcolato il contributo di livellamento (art. 8 cpv. 2 RLPI). Il contributo di livellamento è versato ai comuni che applicano un moltiplicatore d'imposta (MP) uguale o maggiore al moltiplicatore comunale medio (MCM), in base alla scala prevista dall'art. 5 cpv. 1 LPI. Il Consiglio di Stato effettua quindi una ripresa del contributo di livellamento accertato secondo i criteri appena illustrati nella misura in cui l'avanzo d'esercizio precedente dovesse eccedere il 10% del gettito dell'imposta cantonale, ritenuto che l'avanzo sia di almeno fr. 10'000. -. L'ammortamento riconosciuto non può essere superiore al 10% della sostanza ammortizzabile (art. 5 cpv. 2 LPI). A questo proposito l'art. 14 RLPI stabilisce che, ai fini dell'esame dell'avanzo d'esercizio la competente autorità cantonale, in collaborazione con i comuni interessati, considera in particolare la valutazione del gettito d'imposta, gli ammortamenti contabilizzati, l'applicazione di adeguate tasse causali e il prelievo di contributi di migioria, eventuali uscite contabilizzate come spese di gestione corrente, nonché l'ammontare del capitale proprio.

E. 3

Nel caso di specie è incontestato che il conto della gestione corrente 2003 del comune di CRI 1 è stato chiuso con un avanzo d'esercizio di fr. 99'342.-, in seguito corretto in fr. 81'699.- dalla sezione enti locali in applicazione dei criteri stabiliti dagli art. 5 cpv. 2 LPI e 14 RLPI. Pure pacifico è il fatto che questo importo è superiore sia al 10% del gettito dell'imposta cantonale, ammontante per il periodo in esame a fr. 9'803.-, sia all'importo minimo di fr. 10'000.- fissato dall'art. 5 cpv. 2 LPI. Litigiosa in questa sede è pertanto unicamente la questione di sapere se, come sostenuto dal comune ricorrente, ai fini del calcolo del contributo che deve essergli effettivamente versato, l'autorità cantonale avrebbe dovuto tenere conto del fatto che il risultato contabile appena menzionato era stato conseguito unicamente grazie agli importi che gli erano stati versati durante l'esercizio 2003 in seguito all'entrata in vigore della nuova LPI, e in particolare grazie al contributo transitorio previsto dall'art. 21 LPI e al contributo ricorrente per gli oneri legati alla localizzazione geografica previsto dall'art. 15 LPI. Ora, tale quesito deve essere risolto negativamente. In effetti, tanto il tenore letterale della legge, quanto i materiali legislativi che la concernono (vedi: messaggio 30 gennaio 2002 n. 5200 del Consiglio di Stato e rapporto 12 giugno 2002 della commissione della legislazione) non permettono in alcun modo di ritenere che il legislatore cantonale abbia inteso far dipendere la ripresa del contributo di livellamento, accertato in base ai criteri sanciti dagli art. 4 e

E. 5

cpv. 1 LIP, dall'esistenza di un avanzo d'esercizio al netto da eventuali contributi o sussidi ottenuti dal comune in base alla stessa LIP. A questo proposito va d'altra parte rilevato come l'art. 5 cpv. 2 LIP si rifaccia nella sua sostanza ad una regola già prevista dall'abrogata legge sulla compensazione intercomunale del 18 dicembre 1979 (Lcint), la quale a sua volta non faceva alcuna distinzione tra gli elementi generanti l'avanzo d'esercizio ai fini della ripresa del contributo di livellamento. Ne consegue, che la decisione impugnata sfugge alle critiche sollevate dall'insorgente. 4. Stante quanto precede il ricorso dev'essere dunque respinto, in quanto infondato. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAm). Per questi motivi, visti gli art. 1, 4, 5, 19 LPI; 14 RLPI; 3, 18, 28, 43, 46 e 61 PAm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 500.- sono poste a carico del comune di CRI 1. 3. Intimazione a: . terzi implicati CO 1
Per il Tribunale cantonale amministrativo Il
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.